

Norme generali

PADRINI E MADRINE DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE (O CRESIMA)

1. E' usanza antichissima della Chiesa dare al battezzando e al cresimando un padrino o una madrina. I genitori sono i primi responsabili dell'educazione cristiana dei figli con la parola e l'esempio.

Il padrino o la madrina sono chiamati a collaborare con i genitori in tale opera educativa e, a volte, a supplire, in rappresentanza della comunità cristiana, alla carenza o alla mancanza dei genitori nella loro missione di educatori nella fede dei figli.

2. **Non si tratta quindi di un compito solo onorifico e limitato al momento della celebrazione del rito**; anzi, questo impegno si estende sia alla fase di preparazione al sacramento, sia alla lunga e difficile opera di formazione di una matura personalità cristiana e si realizza con l'esempio personale di una coerente vita cristiana, con la preghiera e con il consiglio (cfr. C.D.C. can. 774 § 2).

Perciò occorre superare una concezione puramente umana, per cui il padrino o la madrina sono scelti a motivo di vincoli di parentela o amicizia, senza badare affatto alla loro coerenza di vita cristiana e alla capacità di testimoniare la fede.

3. E' dovere del parroco appurare se il padrino o la madrina scelti abbiano i requisiti per adempiere il loro compito. (cfr. can. 874; can. 893).

Perché una persona sia ammessa all'incarico di padrino o madrina, è necessario che:

- sia scelta dai genitori o da chi ne fa le veci (oppure, mancando questi, dal parroco) e abbia la capacità e l'intenzione di svolgere bene questo ufficio;
- abbia compiuti i sedici anni (a meno che il Vescovo diocesano abbia stabilito un'età diversa);
- sia appartenente alla Chiesa Cattolica e abbia ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana (il Battesimo, la Confermazione, la Penitenza e l'Eucaristia);
- **conduca una vita conforme alla fede cristiana e all'incarico che assume**; in particolare **non possono svolgere questo compito** coloro che vivono in situazioni matrimoniali oggettivamente irregolari (come i **divorziati risposati, i conviventi, coloro che hanno contratto matrimonio solo civile**) oppure coloro che hanno **abbandonato completamente la pratica religiosa** o che, avendo **ripudiato la fede cattolica**, aderiscono a sette o movimenti e organizzazioni contrari alla Chiesa;
- non sia reso inabile da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
- non sia il padre o la madre del battezzando o del cresimando.

4. E' quindi importante che i genitori tengano presente queste indicazioni nella scelta del padrino o della madrina.

E la Parrocchia farà il possibile perché le persone scelte per questo incarico abbiano almeno un incontro, prima della celebrazione del sacramento, affinché venga loro spiegato il significato e i doveri del compito che assumono e anche il senso e lo svolgimento del rito sacramentale (can. 851 § 2).